

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28315 Anno 2020

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

Data Udiienza: 24/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANDINI ANTONELLA nato a FORLI' il 05/03/1965

avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 15/2/2019, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Forlì con cui Bandini Antonella è stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-*sexies* e 2-*septies* cod. strada e condannata alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue:

I) Manifesta illogicità e carenza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla mancata ammissione dei testi di lista del P.M. e conseguente mancato svolgimento del controesame del difensore ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

II) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno offerto congrua motivazione a supporto della decisione assunta, mettendo in rilievo come dalla documentazione acquisita risultasse pienamente provata la responsabilità della imputata in ordine al reato a lei ascritto.

Quanto ai profili processuali oggetto di rilievo da parte della difesa, risulta dagli atti che il giudice di primo grado, all'udienza dell'11/7/2016, ha ammesso la prova documentale richiesta dal P.M. e l'esame della imputata richiesto dalla difesa, ritenuti sufficienti ai fini del decidere.

Di seguito, dichiarati utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo (verbale di accertamenti urgenti effettuati dalla P.G. all'atto del controllo, scontrini dell'alcoltest comprovanti il tasso alcolemico riscontrato sulla persona della ricorrente, verbale di identificazione della imputata con copia della patente di

guida in suo possesso e verbale di affidamento del veicolo), preso atto dell'assenza della imputata, ha invitato le parti a concludere.

Ebbene, la difesa sostiene che la mancata ammissione dei testi di lista del P.M. avrebbe negativamente inciso sulla completezza ed esaustività della prova della responsabilità della imputata: il mancato esame e controesame dei testi di lista non avrebbe fatto emergere circostanze determinanti ai fini del decidere, quali la identità della conducente, la sua posizione all'interno del veicolo, la qualità pubblica o privata della strada percorsa dalla ricorrente, le modalità di esecuzione dell'alcoltest, l'avvenuta omologazione dell'apparecchio.

Il motivo, come detto in precedenza, è manifestamente infondato.

Rientra nei poteri del giudice provvedere sull'ammissione della prova testimoniale e, quindi, decidere di non ammetterla quando sia "manifestamente" superflua o irrilevante (art. 190, comma 1, cod. proc. pen.) o di revocarne l'ammissione nel corso della istruttoria dibattimentale, ove questa sia ritenuta semplicemente superflua (art. 495, comma 4, cod. proc. pen.).

In entrambi i casi, il giudice provvede con ordinanza, indicando le ragioni della superfluità e ogni doglianza sul punto deve essere fatta valere immediatamente dalla parte, poiché il difetto di motivazione sulla superfluità della prova produce una nullità di ordine generale che risulta sanata se non tempestivamente eccepita ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 51522 del 30/09/2013, Rv. 257891 - 01).

Nel caso in esame, la mancata ammissione dei testi indicati dal P.M. nella lista depositata, il cui controesame si era riservato la difesa, non ha formato oggetto di rilievo alcuno delle parti in sede dibattimentale, che hanno proceduto a rassegnare le proprie conclusioni senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza della istruzione.

Non si comprende poi quale pregiudizio possa avere arrecato all'imputata la mancata ammissione dei testi richiesti dal solo P.M. e non dalla difesa, che non li aveva indicati autonomamente nella propria lista e, pertanto, non aveva diritto alla relativa prova, stante la sanzione di inammissibilità di cui all'art. 468, comma 1, cod. proc. pen.

3. Del tutto generiche risultano le doglianze riguardanti la incompletezza e la incongruenza della motivazione offerta dalla Corte di merito. La lettura del contenuto delle due sentenze conformi non consente di individuare le lacune lamentate nel ricorso.

Alla prova in ordine alla identificazione della imputata quale conducente della vettura e all'accertamento dello stato di ebbrezza i giudici sono addivenuti attraverso i verbali redatti dalla P.G. e la documentazione legittimamente

acquisita al fascicolo, dichiarati utilizzabili senza alcuna opposizione della difesa in primo grado. Per altro verso, il ricorso non indica ragioni di critica realmente idonee a rivelare la incompletezza o l'incongruenza della sentenza impugnata, limitandosi ad osservare, in modo generico, che avrebbero dovuto rivolgersi ulteriori domande ai testi qualificati in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti.

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito ha indicato le ragioni poste a fondamento del diniego della conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità, facendo discendere la non meritevolezza del beneficio dalla negativa personalità della imputata - la quale annovera un precedente specifico - e dalla gravità del fatto, in ragione dell'elevato grado del tasso alcolemico riscontrato all'atto del controllo. La motivazione, contenente un implicito giudizio negativo in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati, deve reputarsi sufficiente ai fini del rigetto.

Occorre rammentare come la sospensione del processo con messa alla prova sia subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati: si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.

Ebbene, in base a consolidato orientamento di questa Corte, l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato è sufficiente ad impedire che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (cfr. Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Rv. 278602 - 01: "In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato").

5. Conseguenza alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

In Roma, così deciso il 24 settembre 2020